COMUNE DI BLUFI

Città Metropolitana di Palermo

Ordinanza N. 12 del 20 Maggio 2021

Oggetto: **CAMPAGNA PER L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA. ANNO 2021**

IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della L. 24.02.1992, n. 225

CONSIDERATO

che il territorio comunale può essere soggetto a gravi danni causati da incendi con suscettività ad espandersi su aree cespugliate o erborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture atrofizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, specie nel periodo estivo;

che la bruciatura dei residui vegetali è pratica tradizionale volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici, e che la bruciatura ha anche lo scopo ed il vantaggio di determinare un controllo indiretto delle malattie delle piante, riducendo o addirittura eliminando i trattamenti chimici;

RAVVISATA la necessità di acconsentire alle operazioni di combustioni sul posto da parte dei proprietari dei fondi che effettuano, operazioni di potatura, sfalci o ripulitura in loco di materiale agricolo e forestale, derivante da tale attività;

RITENUTO necessario predisporre per la stagione estiva, misure atte a prevenire, per quanto possibile, il sorgere ed il diffondersi degli incendi con conseguenze per la pubblica incolumità;

RITENUTO altresì di provvedere all'adeguamento della disciplina di riferimento, per quanto di competenza dell'Autorità Locale.

PRESO ATTO che con il Decreto n. 91 del 24.06.2014, di modifica del D.Lgs 152/2006, convertito in Legge 11 agosto 2014 n.116, sono state introdotte novità anche al sistema di tracciabilità dei rifiuti, prevedendo all'art. 14 – comma 8, la possibilità di smaltimento dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature e pulitura dei terreni agricoli e forestali mediante combustione in loco, previa apposita ordinanza sindacale, per la regolamentazione delle modalità; in particolare all'art. 14 comma 8 lett. b) che recita: all'art. 182 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: " .. *6 bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1 lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. ……*"

VISTA la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21/11/2000;

VISTO il D. Lgs. nr. 152/2006 " Norme in materia Ambientale", art.182, comma 6 bis e art. 185 e s.m.i.;

VISTO l'art. 38 della legge 142/90, recepita dalla L.R. N. 48 dell'11/12/91 e successive modifiche ed integrazioni

VISTI gli articoli 449 e 650 del Codice Penale;

VISTO l'art.54, lettera c del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;

VISTA la Legge Regionale 6 aprile 1996 n.16 che disciplina il "riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";

VISTA la L.R. n. 14 del 14/04/2006 di modifica ed integrazione della L.R. 16/96;

VISTE le Direttive decretate con D.P., n. 297 del 04/06/08, dal Presidente della Regione Siciliana, in attuazione del comma 2 dell'art.40 della Legge Regionale 16/96;

VISTA la determinazione sindacale n. 03 del 20/06/2008, con la quale si adottava il piano di Protezione Civile derivante dal rischio d'incendio d'interfaccia.

VISTA la direttiva sulle "*Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - nota Prefettizia Prot. n. 48447 del 28/05/2019 e la N°66889 del 10/05/2021 "*Prevenzione rischio incendi. Sensibilizzazione*"

RICHIAMATE tutte le leggi ed i regolamenti vigenti nella Regione Siciliana, ed in particolare quelle in materia di Pubblica Sicurezza e di Polizia Forestale;

O R D I N A

Per le motivazioni espresse in premessa è consentita, in tutto il territorio di questo Comune, la combustione, sul luogo di produzione, del materiale agricolo e forestale da sfalci, potature o ripuliture, secondo le seguenti disposizioni, a tutela della salute e dell'ambiente, così stabiliti:

1) E' FATTO DIVIETO ***NEL PERIODO DAL 01 GIUGNO AL 15 OTTOBRE*** , in prossimità delle aree boscate, nei terreni cespugliosi ed in tutte quelle aree ricoperte da vegetazione facilmente infiammabile, ricadente nel territorio comunale;

- *bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie, residui di potatura, di giardinaggio o usare sostanze infiammabile nelle aree suddette;*
- *accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;*
- *usare fornelli inceneritori che producono faville;*
- *fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia;*
- *adoperare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;*
- *compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.*

2) **Ai proprietari e/o conduttori** di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di villette o stabili con annesse aree a verde , ai titolari di diritti reali di terreni ubicati in tutto il territorio comunale, di provvedere a proprie spese:

- Alla pulizia e bonifica dei suddetti terreni dalla sterpaglia, vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale che possa essere fonte d'incendio, con la rimozione di ogni elemento o condizione, che possa rappresentare pericolo per l'incolumità o l'igiene pubblica;
- Alla realizzazione di una fascia parafuoco in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private e lungo i confini del fondo, avente una larghezza non inferiore a ml 10;
- Agli Enti pubblici proprietari di strade ed ai responsabili di cantieri edili e stradali, è fatto divieto di bruciare il materiale di risulta che invece dovrà essere destinato al recupero o avviato in discarica. Tutti residui provenienti dalla pulitura predetta dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta o lasciato in piccoli cumuli ciascuno non superiore ad un metro cubo steri;

3) Tuttavia **nel periodo compreso dal 01 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre,** oltre la distanza di 200 metri dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentano, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:

Alla combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni:

- La combustione del materiale vegetale agricolo - forestale dovrà avvenire sul luogo stesso di produzione, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata, precisamente **dalle ore 5,00 alle ore 9,00**;
- Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata la costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia assieme ad un congruo numero di persone a supporto, organizzati con mezzi idonei all'arresto della fiamma.
- E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del completo e perfetto spegnimento di focolai o braci residue, esercitando la dovuta sorveglianza fino a che ogni rischio di riaccensione non sia scongiurato;
- la combustione deve avvenire ad almeno 50 mt. (cinquanta metri) dall'abitato e da edifici di terzi e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;
- La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata che possono non essere maggiori di metri 4 x 4, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite fascia libera da residui vegetali e vietato accendere di più fuochi contemporaneamente nello stesso fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
- Possono essere destinati alla combustione all'aperto, massimo tre metri cubi steri al giorno, di materiale vegetale, derivante da sfalci, potatura o ripulitura dei fondi in cui sono stati prodotti;
- In nessun caso e per nessuna ragione è consentita l'accensione dei fuochi nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco o qualora sopravvengono altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme;
- La combustione controllata dei residui vegetali è vietata nel perimetro ricompreso nella delimitazione del centro urbano;
- E' VIETATO IN OGNI CASO BRUCIARE MATERIALI O SOSTANZE DIVERSE DA STERPAGLIE E SCARTI VEGETALI DI ORIGINE AGRICOLA indicati nella presente Ordinanza (ad esempio sacchi di carta, cartoni, plastica, pneumatici, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinale, ecc.).

- E' consentito l'accumulo di degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in composto da triturazione e lo spargimento in loco per la stessa finalità;
- Il Sindaco, anche su segnalazione del Corpo forestale, ha la facoltà di sospendere o vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto nei casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessario, in considerazione di condizioni e di esigenze locali.

INVITA

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi, o in qualsiasi parte del territorio comunale, ha l'obbligo di darne immediato avviso ad una delle seguenti Amministrazioni:

- **Corpo Forestale** mediante il **numero 1515**
- **Vigili del Fuoco** mediante il **numero 115**
- **Numero unico di emergenza (NUE) 112**
- **Polizia Municipale di Blufi** mediante il **numero 0921.648901**
- **Gruppo comunale volontari di Protezione Civile 339.4137477 - 392.0929218**
- e/o alle autorità di **Polizia di Stato e Carabinieri**

DISPONE

1. Gli ufficiali e gli agenti delle forze dell'ordine sono incaricati, nell'ambito delle attività istituzionali, di fare rispettare la presente ordinanza e della attività di vigilanza e controllo sul territorio comunale;
2. Di dare la massima divulgazione della presente ordinanza tramite pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio on-line per tutto il periodo estivo, fino al 22 ottobre del corrente anno, nel sito web del Comune, nonché affissa nei luoghi e locali pubblici.
3. Trasmettere la presente Ordinanza a cura dell'Ufficio di Protezione Civile, alla Prefettura di Palermo, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile-Servizio per la Provincia di Palermo, alla Città Metropolitana di Palermo Servizio Protezione Civile, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, al Corpo Forestale distaccamento di Petralia Sottana, al Comando di Polizia Municipale sede, al Comando Stazione Carabinieri di Petralia Soprana.

AVVERTE

- I soggetti inadempienti del presente provvedimento, sono assoggettabili alle **sanzioni previste dall'art.449 e 650 del Codice penale**, salve le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno previsto dall'art. 449, comma 1° del medesimo C. P.
- L'inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza, verrà perseguita ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative;
- Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 267/2000, verrà applicata la sanzione pecuniaria mediante pagamento da € 25,00 a € 500,00, con introito dei proventi dal parte del Comune;
- Inoltre, nel caso di procurato incendio a seguito di azioni o attività determinanti solo potenzialmente l'innesco di incendio, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, cosi come previsto dall'art. 40 - comma 3 della Legge Regionale 16/96, con riserva di attivare le procedure di esecuzione in danno, contestualmente all'elevazione del sommario processo verbale di accertamento della violazione.
- La sanzione amministrativa verrà irrogata dal Sindaco, a seguito del verbale di accertamento da parte della Polizia Municipale o delle altre forze dell'ordine.
- Ai sensi della Legge n° 1034 del 06/12/1971 e della Legge Regionale n° del 30/04/1991, art. 3 comma 4, avverso alla presente ordinanza potrà essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione:

Dalla Residenza Municipale, 20 Maggio 2021

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Arch. Vincenzo Vaccarella

COMUNE DI BLUFI - PA
UFFICIO TECNICO

IL SINDACO
Prof. Vittorio Castrianni